

AREA Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

VARIANTI AL PSC E AL RUE

adottate con rispettive delibere del Consiglio Comunale n. 58 e 59 del 9/11/2017

del Comune di
GRANAROLO DELL'EMILIA

PROCEDIMENTO:

Formulazione di riserve in merito alle Varianti al PSC e al RUE,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR n. 24/2017

Bologna, 21 novembre 2018

*Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 64364 del 21.11.2018 – Fasc. 8.2.2.6/16/2017*

1. PREMESSA

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, indicandone i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa ammette altresì, all'art. 3, comma 5, la possibilità di completare il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici adottati prima della sua entrata in vigore, secondo la disciplina previgente.

Pertanto, la Città metropolitana esprime le seguenti riserve, ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale n. 20/2000 e smi, in merito alla conformità della variante al PSC al PTCP ed alla pianificazione sovraordinata.

La variante al RUE, di coordinamento con il PSC, ma che contiene la disciplina particolareggiata del territorio per alcuni elementi specifici, è sottoposta al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della LR n. 20/2000 e smi; pertanto le seguenti riserve sono riferite anche alle previsioni del RUE da rendere maggiormente coerenti con il PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio.

La contestuale adozione del PSC e del RUE da parte dell'Amministrazione Comunale ha permesso alla Città Metropolitana l'elaborazione di unico atto per l'espressione delle riserve al PSC ed al RUE adottati, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.

Il procedimento di approvazione della Variante al PSC è stato avviato in data 4 settembre 2017 con l'apertura della Conferenza di pianificazione, nel corso della quale il Comune di Granarolo dell'Emilia, dotato di PSC e RUE approvati, ha espresso la volontà di ricalibrare le prospettive di espansione determinate dagli strumenti vigenti, allo scopo di renderle maggiormente coerenti con le attuali condizioni economiche e sociali, nell'obiettivo generale della riduzione del consumo di suolo e della promozione degli interventi di riqualificazione urbana. Durante la fase preliminare, la Città metropolitana e gli Enti ambientali hanno fornito i propri contributi conoscitivi e valutativi in merito ai contenuti del Documento e della ValsAT preliminare.

Poiché alla conclusione della Conferenza di pianificazione non si è proceduto alla sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, l'approvazione della Variante al PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Città metropolitana ai sensi dell'art. 32 della LR n. 20/2000.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PSC E AL RUE

La variante al PSC e al RUE propone una revisione complessiva del modello di sviluppo insediativo del PSC in vigore dal 2009, creando le condizioni per dare attuazione ad una politica maggiormente indirizzata verso il contenimento dell'espansione urbana.

Il primo argomento di variante è dunque relativo alla eliminazione di diversi areali di nuovo insediamento residenziale (1 e 9 del Capoluogo, 15 a Quarto Inferiore) e delle residue previsioni produttive localizzate nella frazione di Cadriano, nonché la significativa riduzione di altre previsioni insediative del Capoluogo.

Con la variante inoltre viene effettuata la rilettura cartografica dello stato di consistenza degli insediamenti in ambito urbano ed extraurbano, sia derivanti da strumenti attuativi approvati, sia attuati in forma diretta attraverso l'applicazione dell'art. 32.2 del RUE relativo alla “Fascia di compensazione territoriale H11”.

Si propone infine di modificare gli strumenti urbanistici rispetto ad alcuni oggetti specifici e di aggiornare il quadro di assetto della viabilità locale.

Rispetto ai temi sopra riportati, le varianti al PSC e al RUE adottate recepiscono molte delle indicazioni fornite dalla Città metropolitana in sede di Conferenza di pianificazione. Si ritiene utile tuttavia esprimere più dettagliate considerazioni al fine di garantire una maggiore coerenza della variante proposta con la pianificazione sovraordinata e con la legislazione vigente.

3. RISERVE IN MERITO ALLA COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Uno dei principali oggetti della variante è riferito al riconoscimento degli insediamenti realizzati in applicazione dell'art. 32.2 del RUE relativo alla "Fascia di compensazione territoriale H11".

Prendendo atto che la variante evidenzia cartograficamente per la prima volta in uno strumento urbanistico tali insediamenti esistenti, realizzati al di fuori di un ordinario percorso di pianificazione, si ribadiscono le valutazioni critiche già espresse nei precedenti atti della Città metropolitana in merito all'applicazione della suddetta norma del RUE, che né dalla Provincia, né dalla Città metropolitana è mai stata condivisa.

L'applicazione di tale norma ha infatti permesso la realizzazione di interventi residenziali in territorio rurale, la cui coerenza e conformità non è stata mai espressa, come non è ancora compiutamente analizzato ed evidenziato l'impatto complessivo che tali insediamenti hanno avuto sul territorio.

Ribadendo la necessità di escludere l'ulteriore applicazione della norma "H11", si ritiene pertanto che sia compito dell'Amministrazione Comunale effettuare tutte le verifiche di legittimità degli interventi realizzati, parallelamente al percorso di approvazione della variante.

3.1. Il dimensionamento PSC e RUE

Si prende atto della scelta dell'Amministrazione Comunale di eliminare le modifiche all'art. 21 del PSC precedentemente proposte nel Documento Preliminare, che a parità di superficie utile complessiva ridefiniva la dimensione dell'alloggio medio. Il dimensionamento complessivo del PSC, calcolato sulla base di una dimensione media dell'alloggio di 104 mq, resta pertanto invariato rispetto al PSC vigente e corrisponde a 450 alloggi da realizzare in ambiti di nuovo insediamento, 70 alloggi per rispondere ad esigenze non preventivabili, 226 alloggi da realizzare negli ambiti di riqualificazione, per un totale di 746 alloggi. A parità di dimensionamento, la variante propone importanti modifiche alla perimetrazione degli ambiti, la cui superficie territoriale viene notevolmente ridotta.

Parallelamente, la variante al PSC, nell'obiettivo della rilettura dello stato di consistenza degli insediamenti in ambito urbano ed extraurbano, propone rilevanti modifiche al perimetro del territorio urbanizzato, inglobando gli insediamenti realizzati nel corso degli anni attraverso l'applicazione dell'"H11", classificandoli come consolidati AUC_C C, oppure ambiti di riqualificazione. Ribadendo le valutazioni critiche già espresse in apertura delle presenti riserve, si ribadisce quanto chiesto in sede di Conferenza di Pianificazione in merito alla necessità di un dimensionamento delle potenzialità edificatorie da essa derivate.

Si ritiene che tali quantità, realizzate con intervento diretto successivamente all'entrata in vigore del PSC e RUE vigenti, debbano essere considerate all'interno del dimensionamento del Piano, in modo che vengano riconosciute sia dal punto di vista

cartografico, che normativo, e quindi ne possa essere valutata la conformità urbanistica e territoriale e la sostenibilità ambientale e territoriale, nel complessivo quadro di riferimento del PSC.

Considerando l'entità di tali previsioni e la loro localizzazione, anche in analogia con gli altri ambiti già valutati nella ValSAT, si ritiene quindi indispensabile quantificare in termini di alloggi o di Superficie Utile le previsioni realizzate negli ambiti consolidati e nell'ambito di riqualificazione Z e conteggiarle nel dimensionamento complessivo del PSC, aggiornando conseguentemente i dati, le analisi e le valutazioni inerenti il dimensionamento ed il fabbisogno insediativo, nonché lo standard quantitativo e qualitativo delle dotazioni territoriali.

Considerando che la Valsat è costituita dalle singole schede degli ambiti oggetto di variante, si chiede pertanto di integrare gli elaborati e la ValSAT della variante al PSC controdedotta con i dati richiesti, aggiornando e mettendo a sistema le nuove proposte, comprese quelle inserite nella Valsat del RUE, con le valutazioni ambientali già effettuate nel PSC vigente.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sul **dimensionamento** si formula la

Riserva 1:

Si ribadiscono le valutazioni critiche già espresse nei precedenti atti della Città metropolitana in merito all'applicazione dell'"H11" che ha permesso la realizzazione di interventi residenziali in territorio rurale, la cui coerenza e conformità non è mai stata espressa, come non è ancora compiutamente analizzato ed evidenziato l'impatto complessivo che tali insediamenti hanno avuto sul territorio.

Ribadendo la necessità di escludere l'ulteriore applicazione della norma "H11", si rinnova pertanto la richiesta della quantificazione delle potenzialità edificatorie da essa complessivamente derivate, che devono essere considerate all'interno del dimensionamento del Piano, aggiornando conseguentemente i dati, le analisi e le valutazioni inerenti il dimensionamento ed il fabbisogno insediativo, nonché lo standard quantitativo e qualitativo delle dotazioni territoriali, con una valutazione complessiva integrata da riportare nella Valsat.

3.2. Gli ambiti di nuovo insediamento

PSC

Condividendo la scelta di una riduzione della Superficie territoriale complessiva, rispetto ai singoli ambiti di nuovo insediamento, si segnala quanto segue relativamente agli ambiti specifici.

Per l'ambito n. 13 di Quarto Inferiore, si prende atto della modesta riduzione, rispetto al Documento Preliminare, della capacità edificatoria assegnata, che passa da 4.000 mq di SU (38 alloggi) a 3.600 mq di SU (34 alloggi). Anche facendo riferimento ai pareri di ARPAE (SAC e Sezione), si ribadiscono le considerazioni critiche espresse in sede di Conferenza di pianificazione, ricordando i contenuti specifici dell'Accordo Territoriale del CAAB su tale area, che sono stati oggetto di condivisione in sede di Accordo di Pianificazione e nel PSC approvato. L'Accordo Territoriale prevede infatti la creazione di una zona di compensazione ecologica ambientale tra l'abitato di Quarto inferiore e il termovalorizzatore, fino al nuovo asse Lungosavena, anche attraverso la delocalizzazione delle quote previste nell'ambito. Si richiama pertanto la necessità di promuovere con il PSC politiche perequative per il trasferimento delle potenzialità edificatorie previste nell'ambito, nel rispetto dell'Accordo Territoriale, che pone limiti all'edificazione nelle

vicinanze del termovalorizzatore, con l'obiettivo di limitare il più possibile il numero di cittadini esposti agli impatti dell'impianto. Tale Accordo inoltre, definisce l'assetto della zona, indirizzandola alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche oggi riscontrabili, in relazione con l'area di interesse storico-paesaggistico individuata dallo stesso Accordo, e riconoscendo lo scolo Zenetta come corridoio ecologico principale da valorizzare e utilizzare per la rete locale.

Prendendo atto inoltre della parziale attuazione dell'ambito limitatamente ad alcune previsioni prossime al territorio urbanizzato, che oggi si propone di includere nel tessuto consolidato (AUC_C C), nonché della realizzazione di alcune opere di urbanizzazione, si chiede di ricondurre la previsione dell'ambito 13 alle indicazioni del PSC vigente, prevedendo quindi la sua delocalizzazione in ambito idoneo già valutato in sede di PSC.

Si fa presente inoltre che le modifiche che saranno introdotte in fase di controdeduzione della variante al PSC, comporteranno il necessario adeguamento del Piano Operativo che dovrà garantire la coerenza con il PSC.

Rispetto alle modalità di attuazione degli ambiti 6 e 7 di Viadagola, si osserva che la variante al PSC adottata non contiene più i riferimenti all'attuazione tramite intervento diretto, come richiesto dalla Città metropolitana in sede di Conferenza di Pianificazione. Ricordando nuovamente che il PSC non può assegnare diritti edificatori e che le sue indicazioni relative alla puntuale localizzazione delle previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, usi, parametri urbanistici ed edilizi costituiscono riferimenti di massima, si chiede di integrare la norma del PSC (art. 25.2 paragrafo 6 – Schede di ambito) con il riferimento al POC o ai nuovi strumenti attuativi previsti dalla legge n. 24/2017 e smi.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sugli **ambiti di nuovo insediamento** si formula la

Riserva 2:

Relativamente all'ambito n. 13, si chiede di ricondurre la proposta alle indicazioni del PSC vigente, prevedendo quindi la sua delocalizzazione in ambito idoneo, nel rispetto dell'Accordo Territoriale. Si chiede di integrare la norma del PSC specificando le modalità attuative attraverso strumento urbanistico attuativo degli ambiti 6 e 7.

3.3. Gli insediamenti riconducibili alla “Fascia di compensazione territoriale H11” PSC e RUE

La Variante al PSC e al RUE, in coerenza con il Documento Preliminare, propone di riconoscere gli insediamenti derivanti dalla norma “H11” del RUE, in tre distinte tipologie: gli edifici singoli collocati in ambito extraurbano, individuati in cartografia attraverso una specifica simbologia, i comparti più consistenti contermini al territorio urbanizzato riconosciuti come ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica AUC_C C ed l'ambito di riqualificazione Z di Villa Boselli a Cadriano.

Si richiamano integralmente le considerazioni fatte nella riserva 1 in merito alla non condivisione dell'applicazione di tale norma e alla necessità di una quantificazione e valutazione degli interventi realizzati, che rappresenta il punto di partenza per la valutazione e la pianificazione della conformità degli interventi e delle azioni finalizzate risolvere le situazioni maggiormente problematiche dal punto di vista infrastrutturale, delle reti e delle dotazioni territoriali.

Si ribadisce pertanto che, per tutte le tre tipologie individuate, ogni operazione dovrà essere finalizzata ad incrementare il livello di dotazioni e infrastrutture dell'edificio o dell'intero ambito. A tale scopo, si chiede di integrare la variante al PSC e al RUE e la relativa ValSAT con l'analisi delle principali criticità e necessità da affrontare e risolvere per i singoli interventi, con riferimento a tutte le matrici ambientali e infrastrutturali. In particolare, come richiamato dagli enti ambientali, dovrà essere posta attenzione al tema delle urbanizzazioni primarie (reti di distribuzione di acqua, luce, gas e sistema di smaltimento delle acque e rifiuti), dell'esposizione a campi elettromagnetici, al rumore, alla qualità dell'aria, nonché dell'adeguatezza delle infrastrutture stradali, con la definizione degli eventuali interventi necessari.

Inoltre, rispetto alla sicurezza idraulica, dovrà essere valutato il tema del controllo degli apporti d'acqua e della riduzione del rischio richiesta dal PGRA, che individua per tutto il comune lo scenario di media pericolosità "P2 – Alluvioni poco frequenti".

Si richiama in aggiunta, quanto indicato nel parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio che, rilevando alcuni insediamenti già realizzati con intervento diretto in aree da sottoporre al terzo livello di microzonazione sismica, segnala al Comune la necessità di verificare che in sede di rilascio del permesso di costruire siano state effettuate le opportune verifiche in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14.01.2008 "Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni". Nello specifico sarà necessario accertare che siano state realizzate tutte le verifiche necessarie all'individuazione di eventuali condizioni predisponenti il rischio di liquefazione e siano conseguentemente stati realizzati tutti gli accorgimenti progettuali atti ad eliminare eventuali rischi a cose e persone.

Tale inquadramento, oltre ad essere un riferimento indispensabile per il miglioramento degli interventi già realizzati, potrà fornire un utile orientamento agli interventi già oggetto di titoli edilizi rilasciati. Inoltre, per gli edifici singoli in territorio rurale che si trovino in adiacenza ad altri edifici con le medesime criticità, si chiede siano previsti interventi di miglioramento coordinati.

Inoltre, prendendo atto della modalità di attuazione proposta per l'ambito di riqualificazione Z di Cadriano, ossia un Piano di recupero in variante al POC, si ricorda la nuova legge urbanistica regionale ammette tale strumento solo nel corso del periodo transitorio (fino al 1/01/2021). Successivamente a tale termine, a sensi dell'art. 4 comma 7 lettera a), le previsioni possono essere attuate con diverse modalità. Si ritiene quindi utile precisare che, al fine di garantire un intervento organico ed una valutazione complessiva sull'intero ambito Z, al termine del periodo transitorio previsto dalla legge urbanistica regionale, sarà necessario procedere mediante un Accordo operativo oppure, in caso di inerzia dei proprietari, tramite un Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica.

In ogni caso, come segnalato anche da ARPAE Distretto, nell'obiettivo condiviso di accelerare il processo di riqualificazione dell'area, si chiede di integrare la norma del PSC con l'indicazione di un termine perentorio per la presentazione del Piano di Recupero, oltre il quale il Comune si farà promotore direttamente degli interventi, vista la particolare situazione di criticità, soprattutto rispetto ai temi del collettamento delle acque reflue domestiche alla pubblica fognatura e al sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento. Si ritiene inoltre opportuno promuovere la realizzazione di Piani di recupero anche per la ridefinizione delle politiche dei principali ambiti riconosciuti come consolidati AUC_C C, che rappresentano attuazioni dirette di ampie porzioni di ambiti di nuovo insediamento del PSC vigente.

La variante propone, sia per gli ambiti consolidati AUC_C C, che per gli edifici singoli in territorio rurale, una disciplina che prevede soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'obiettivo condiviso di escludere operazioni che possano comportare incrementi delle superfici residenziali in essere in contesti caratterizzati da limiti di funzionalità, o in territorio rurale.

A tale proposito, si segnala che il frazionamento delle unità immobiliari potrebbe comportare un ulteriore aumento del carico urbanistico in ambiti già compromessi e si chiede pertanto di collegare le possibilità di frazionamento delle unità immobiliari ad interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sostenibilità dell'insediamento nel suo complesso o del singolo fabbricato. In particolare, nel caso di frazionamento oneroso, si chiede di finalizzare gli oneri al risanamento delle situazioni maggiormente critiche derivanti dall'attuazione di interventi ai sensi dell'art. 32.2 del RUE.

Riconoscendo il peso di questi insediamenti ormai realizzati e gli impatti irreversibili generati sul territorio rurale, si chiede nuovamente un approfondimento sulle forme di incentivazione della riqualificazione dell'esistente, individuando possibili strumenti e modalità attuative per il coordinamento e la sinergia tra la realizzazione di alloggi in ambiti di nuovo insediamento confermati e quelli dei tessuti esistenti, con particolare riferimento agli areali di nuovo insediamento confermati n. 2, 3 e 4, la cui attuazione potrebbe essere collegata con gli ambiti AUC_C C, R8 e Z da riqualificare.

Si suggerisce ad esempio di introdurre un contributo di sostenibilità aggiuntivo per il consumo di suolo non urbanizzato, il cui ricavato potrà essere utilizzato per supportare i processi di riqualificazione urbana o di riorganizzazione funzionale dei tessuti consolidati che presentano le maggiori criticità.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sugli **ambiti di riqualificazione e interventi riconducibili alla "Fascia di compensazione territoriale H11"** si formula la

Riserva 3:

Si chiede di integrare la variante al PSC e al RUE e la relativa ValSAT con l'analisi delle principali criticità e necessità da affrontare e risolvere per i singoli interventi, con riferimento a tutte le matrici ambientali e infrastrutturali, come sopra dettagliato; di collegare l'attuazione degli ambiti di nuovo insediamento e le possibilità di frazionamento delle unità immobiliari ad interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sostenibilità dell'insediamento esistente nel suo complesso o del singolo fabbricato.

Per l'ambito di riqualificazione Z, si chiede di indicare un termine di presentazione del Piano di recupero, oltre il quale l'Amministrazione dovrà farsi carico di presentare uno strumento urbanistico attuativo.

3.4. Adeguamenti rispetto all'attuazione di piani e progetti

PSC e RUE

In relazione al quadro di assetto complessivo della viabilità di rango metropolitano, con particolare riferimento all'Intermedia di pianura, prendendo atto del recepimento nella Variante al PSC adottata della richiesta della Città metropolitana e quindi dell'eliminazione del tracciato di progetto, si richiamano i contenuti della comunicazione prot. Città metropolitana di Bologna n. 36863 del 29/06/2018 avente ad oggetto *"Procedura di VIA, ai sensi della L.R. 9/99, del progetto denominato "Intermedia di Pianura" nei comuni di Bologna, Sala Bolognese, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Granarolo e Castenaso.*

Proponente: Autostrade per l'Italia S.p.A Comunicazione di archiviazione del procedimento.” con cui la Regione Emilia Romagna - Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale ha comunicato a Società Autostrade e a tutte le Amministrazioni coinvolte l'archiviazione del procedimento di VIA relativa all'opera. Si ritiene pertanto condivisibile la scelta del Comune di Granarolo dell'Emilia di confermare il tracciato proposto, garantendo la coerenza tra il PSC e gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

Inoltre, alla luce dei provvedimenti recentemente assunti, è opportuno recepire nella cartografia del PSC e del RUE gli effetti dell'Atto del Sindaco metropolitano n. 23 del 7 febbraio 2018 che ha sancito la risoluzione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 28.03.2013 tra il Comune Granarolo dell'Emilia, la Provincia di Bologna e la Società Bologna Football Club 1909 Spa, per la realizzazione del Centro Sportivo Bologna Football Club 1909 Spa, in località Quarto Inferiore, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Granarolo dell'Emilia.

Si chiede pertanto eliminare dalla cartografia del PSC e del RUE il perimetro dell'area oggetto dell'Accordo di Programma citato.

Infine, rispetto alle modifiche al perimetro del territorio urbanizzato in recepimento di strumenti attuativi in corso di approvazione, in particolare per il PUA in variante al POC inerente al sub ambito 2.1, si richiamano integralmente i contenuti dell'osservazione espressa dalla Città metropolitana con Atto del Sindaco n. 237 del 14 novembre 2018.

Oltre alla necessità di indicare nel PUA approvato le quote edificatorie totali, le dotazioni e di dimostrare l'organicità dell'assetto, nonché la sostenibilità delle previsioni rispetto alle infrastrutture previste e realizzate, si chiede di riportare nella cartografia del PSC e del RUE l'inquadramento complessivo dell'ambito 2.1 del POC, comprendendo quindi anche la parte più a sud dell'ambito classificata nel PSC come AUC_C C.

Sulla base delle valutazioni sopra riportate sugli **adeguamenti rispetto all'attuazione di piani e progetti** si formula la

Riserva 4:

Si chiede di eliminare dalla cartografia del PSC e del RUE il perimetro dell'area oggetto dell'Accordo di Programma “Bologna Football Club” oggi decaduto e, richiamando integralmente l'osservazione al PUA relativo al sub ambito 2.1, si chiede di garantire la coerenza tra lo strumento attuativo e il PSC e RUE.

3.5. Attuazione del PSC

PSC

Al fine di garantire la coerenza tra l'impianto normativo della variante al PSC e al RUE e le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della nuova legge urbanistica regionale, si chiede di richiamare nella norma del PSC le scadenze imposte dalla legge urbanistica per l'avvio del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico (PUG), nonché le possibilità di attuazione ammesse ai sensi dell'art. 4 della LR n. 24/2017 e smi. Si fa presente quindi che, una volta approvata la variante al PSC, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'attuazione delle previsioni tramite POC, con l'obbligo di presentare il PUA entro il 1 gennaio 2021 e di convenzionarlo nei due anni successivi, a pena di decadenza.. Qualora, invece, il Comune scelga di avvalersi delle modalità di attuazione semplificate ammesse dall'art. 4 comma 2 della LR n. 24/2017, mediante apposita delibera di indirizzo e successive manifestazioni di interesse, le previsioni del PSC potranno essere attuate tramite Accordo operativo con le modalità e i tempi previsti dalla nuova legge. In entrambi i casi, le convenzioni urbanistiche dovranno indicare tempi certi e brevi per l'attuazione delle previsioni.

Sulla base delle valutazioni sull'attuazione del PSC si formula la

RISERVA 5:

Si chiede di richiamare nella norma del PSC le scadenze imposte dalla legge urbanistica per l'avvio del procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico (PUG), nonché le possibilità di attuazione ammesse ai sensi dell'art. 4 della LR n. 24/2017 e smi.

3.6. La conclusione del procedimento di approvazione delle varianti al PSC e al RUE

Ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della LR n. 20/00 e smi, non essendo intervenuto l'Accordo di pianificazione a conclusione della Conferenza di pianificazione, l'approvazione della variante al PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Città metropolitana in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune.

Pertanto, il Comune dovrà adeguarsi alle presenti riserve alla variante al PSC ovvero esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, rispondere alle osservazioni dei privati ed inviare la variante al PSC così controdedotto alla Città metropolitana, unitamente alla richiesta di Intesa. Una volta acquisita l'Intesa, il Comune potrà procedere all'approvazione della variante al PSC.

Relativamente alla variante al RUE, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 20/00 e smi, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate dalla Città metropolitana, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, e approva la variante. A tale proposito, si precisa che, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli strumenti, l'Amministrazione Comunale dovrà approvare la variante al RUE successivamente a quella del PSC, alla luce delle previsioni del Piano strutturale eventualmente modificate secondo l'Intesa metropolitana.

4. La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

La Città Metropolitana di Bologna, in veste di Autorità Competente, si esprimerà, in merito alla valutazione ambientale nell'ambito dell'Intesa, di cui all'art. 32, c. 10, della L.R. 20/2000.

Relativamente al RUE, la Legge rimanda invece al procedimento di approvazione del POC; pertanto la valutazione ambientale viene espressa nell'ambito delle riserve al piano adottato, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera b).

In questa sede si esprime pertanto la valutazione ambientale sulla variante al RUE ed inoltre, al fine di facilitare la predisposizione del Piano controdedotto dal parte del Comune, si ritiene utile fornire una valutazione ambientale preliminare sulla variante al PSC, accompagnata dalla relazione istruttoria di ARPAE-SAC, da considerarsi anch'essa preliminare alla Valutazione ambientale che sarà espressa contestualmente all'Intesa.

Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005, prevede che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

4.1. Gli esiti della consultazione

Sulla Variante al PSC, durante il periodo di deposito, sono pervenuti i pareri di ARPAE, AUSL, Hera, ATERSIR e Consorzio della Bonifica Renana.

Sulla Variante al RUE, sono pervenuti i pareri di ARPAE, AUSL, Hera e Consorzio della Bonifica Renana.

Gli Enti hanno espresso, in generale, parere favorevole alla ValSAT in esame, pur esprimendo diverse criticità, in particolare rispetto all'ambito 13 e agli ambiti derivanti dalla norma sull'H11, e condizionando gli interventi ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

4.2. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna **esprime una valutazione ambientale positiva sulla variante al RUE**, condizionata al positivo esito della valutazione ambientale della variante al PSC, che ne porterà a sistema i contenuti, al recepimento di quanto indicato nelle riserve 1 sul dimensionamento e 3 sugli interventi riconducibili alla "Fascia di compensazione territoriale H11", oltre a quanto indicato nel parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, (allegato A). Considerando che la variante al RUE è fortemente correlata ai contenuti della variante al PSC, si richiama inoltre essa, unitamente alla Valsat, dovrà essere coordinata rispetto alla futura variante al PSC approvata a seguito della predisposizione delle integrazioni richieste nelle riserve e dell'Intesa metropolitana.

In merito alla variante al PSC, la Città metropolitana, in veste di autorità competente, **si esprimerà in merito alla valutazione ambientale nell'ambito dell'Intesa**, di cui all'art. 32, c. 10, della L.R. 20/2000. Si anticipa comunque la necessità di recepire le indicazioni e le richieste di integrazione contenute nelle riserve, nel parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e nei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e osservazioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" predisposta da SAC di ARPAE (allegato A).

Si ricorda infine che ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica comprende anche il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. E' quindi necessario dare atto di tali contenuti nel piano di monitoraggio.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvati il Piano, la relativa Dichiarazione di Sintesi e il Piano di Monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.

Firmato:
Responsabile U.O.
Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi

Firmato:
Funzionario Tecnico U.O.
Pianificazione Territoriale
Ing. Mariagrazia Ricci

5. Allegati

- A. proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da SAC di ARPAE;
- B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).